



COMUNE DI MONTECATINI TERME

ORDINANZA N. 11 del 21/01/2026

SINDACO

OGGETTO : DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, FONTANE LUMINOSE E ARTICOLI PIROTECNICI ANCHE DI LIBERA VENDITA, NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

RICHIAMATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

CONSIDERATO che l'utilizzo di fiamme libere, fontane luminose e articoli pirotecnici anche di libera vendita all'interno di locali pubblici e di esercizi aperti al pubblico, anche per le finalità decorative o celebrative, può determinare gravi rischi per la sicurezza delle persone e dei beni;

VALUTATO necessario e urgente, a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, vietare l'utilizzo di fiamme libere, fontane luminose e articoli pirotecnici anche di libera vendita nei locali pubblici e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana informandone preventivamente il Prefetto;
- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Pistoia, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli art. 659 e 703 del Codice Penale;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi evidenziati in premessa, dal 21 gennaio 2026 e fino al 21 giugno 2026, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici ed esercizi aperti al pubblico, è VIETATO



COMUNE DI MONTECATINI TERME

l'utilizzo di fiamme libere, fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici anche di libera vendita.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, ai sensi dell'art.7 bis del Lgs. n°267/2000 (da Euro 25,00 a Euro 500,00);

DISPONE

Che la Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento Statale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Polizia locale del Comune di Montecatini Terme;
- alla Prefettura di Pistoia;
- alla Questura di Pistoia;
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Commissariato di Polizia di Stato Montecatini Terme;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- alla Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme;
- alla Guardia di Finanza di Montecatini Terme;
- ai Servizi Comunali SUAP, Manutenzione;
- agli Organi di stampa e di informazione;
- all'Uncem – Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani - e alle Associazioni degli Enti locali.

Quest'ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e su tutti gli organi di informazione dell'Ente, compresi i social media istituzionali.

SI FA PRESENTE:

Che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni e residenze, i domicili;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, il ricorso al Tribunale Amministrativo Toscana entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data (D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.).



COMUNE DI MONTECATINI TERME

CLAUDIO DEL ROSSO / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto Digitalmente